



CITTA' DI ALCAMO
SETTORE SERVIZI TECNICI
Ufficio Tecnico del Traffico

ORDINANZA n. 0022 del 30 MAR. 2016

Oggetto: **istituzione di area pedonale C.so VI Aprile "tratto da P.zza Bagolino a P.zza Ciullo" e Via XI Febbraio "tratto da Via P. Stella a C.so VI Aprile**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha riservato particolare attenzione alle problematiche riguardanti alla restituzione ai cittadini di particolari spazi, individuando nuove aree di intervento da adibire in particolare alla fruibilità pedonale al fine di attivare, per fasi, un processo di pedonalizzazione, con la rinnovata attenzione alla cultura e nel quadro delle iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo e delle attività economiche indotte;

che l'istituzione di aree pedonali costituisce un concreto elemento per l'attivazione di un processo di riqualificazione urbana di parti del territorio comunale con maggiore attenzione del centro storico, al fine di avviare concrete iniziative di sviluppo sostenibile;

che i tratti di C.so VI Aprile e Via XI Febbraio di cui in oggetto manifestano caratteristiche di particolare pregio architettonico, storico, religioso e culturale;

Ritenuto che i provvedimenti di pedonalizzazione, rientrano tra le iniziative atte a perseguire obiettivi di migliorare la qualità urbana e la viabilità e che si connotano quale fattore di sviluppo qualitativo degli spazi urbani interessati a beneficio della cittadinanza e del turismo;

Considerate le caratteristiche tipologiche degli ambiti stradali interessati dal provvedimento, appare opportuno attuare nelle suddette aree, quale misura di ulteriore restrizione alla circolazione su aree pedonali, attenti interventi mirati alla tutela della pedonalità mediante la collocazione su strada dei dissuasori, destinati all'inibizione della circolazione veicolare, fatta eccezione di alcune categorie e di autorizzati.

Richiamata la Delibera del Commissario Straordinario n.94 del 21-03-2016 con la quale viene deliberata (*modifica della Delibera di G.M. n.105 del 24-03-2015 relativamente alla esclusione dei parcheggi a pagamento nell'area da pedonalizzare – l'istituzione di area pedonale: C.so VI Aprile "tratto stradale compreso tra P.zza Bagolino e P.zza Ciullo" e Via XI Febbraio "tratto stradale compreso tra Via P.Stella e C.so VI Aprile*)

Visto l'art. 7 comma 9 del C.d.S. che dà facoltà ai Comuni di disporre obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione veicolare nei centri abitati

Visto l'art.42 commi 2 e 3 del D. Lgs. 30-04-1992 n.285

Visto l'art.180 DPR 16-12-1992 n.495

Visto l'art.3 comma 2 del C.d. S.

Per quanto sopra esposto:

a) l'istituzione di divieto di transito e sosta per tutti i veicoli di cui all'art. 47 del C.d.S. eccetto residenti autorizzati dall'U.T.T.

- Via Giacomo Matteotti (tratto di strada tra Via Madonna dell'alto e C.so VI Aprile)

- Via Archimede (tratto di strada tra Via Madonna dell'alto e C.so VI Aprile)

b) l'istituzione di area pedonale protetta con appositi dissuasori:

- Corso VI Aprile "tratto stradale compreso tra P.zza Bagolino e P.zza Ciullo"

- Via XI Febbraio "tratto stradale compreso tra Via P. Stella e C.so VI Aprile"

Le aree pedonali sopra citate, in quanto tali, sono riservate esclusivamente ai pedoni;

è vietata per principio a tutti i veicoli a motore (ciclomotori, motocicli, autovetture, autocarri ecc.) fatta eccezione:

-VEICOLI A BRACCIA

Il cui accesso è consentito nel rispetto delle prescrizioni imposte dal C.d.S. adottando tutte le possibili cautele per non creare intralcio o danni ai pedoni e dando loro la precedenza.

-VEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI POLIZIA O ANTINCENDIO E AUTOAMBULANZE

Il cui accesso è consentito in servizio di emergenza con dispositivi inseriti.

-VEICOLI PER USO INVALIDI

Il cui accesso è consentito se adibiti al servizio di persone con limitate o impedita capacità motorie o per bambini rispondenti alle caratteristiche di cui all'art.196 del DPR 495/1992 e relativamente ai disabili, previa esibizione di apposito contrassegno di cui all'art.381 DPR 495/1992. La sosta dei veicoli ad uso invalidi non deve recare intralcio.

-MEZZI OPERATIVI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE

Accesso consentito solo per lo svolgimento dei servizi di istituto da svolgersi all'interno dell'area pedonale.

-VEICOLI DIRETTI AD AUTORIMESSA

Per i veicoli i cui proprietari dispongono di **autorimessa autorizzata** all'interno dell'area pedonale è consentito l'accesso secondo il percorso più breve e la sosta è limitata al tempo strettamente necessario per accedere al passo carrabile, previa autorizzazione rilasciata dall'U.T.T..

-AUTORIZZATI PER ECCEZIONALI E TEMPORANEE NECESSITÀ

Accesso e sosta consentiti previo rilascio di permesso di accesso temporaneo all'area pedonale da parte dell'U.T.T. a veicoli destinati a espletare attività tecniche o di cantiere.

Tratti di strada pedonale aperta al pubblico transito

Il transito è consentito a tutti gli autoveicoli che giungono alle intersezioni dell'area pedonale e nello specifico:

intersezione C.so VI Aprile con la via Girolamo Caruso – Via Solferino

intersezione C.so VI Aprile con la via S. Tommaso – Via Vittorio Alfieri

intersezione C.so VI Aprile con la via Mariano De Ballis – Via Ignazio De Blasi

intersezione C.so VI Aprile con la via Rossotti – Via Barone S. Giuseppe

intersezione C.so VI Aprile con la via Manzoni – Via Don Rizzo

intersezione C.so VI Aprile con la via Vittorio Emanuele – Via Giuseppe Fazio

intersezione C.so VI Aprile con la via Flavio Gioia – Via Alessandro Volta

Inoltre:

-A delimitazione e protezione delle sopra citate aree pedonali, si provvederà a collocare su strada dei dissuasori o altro elemento idoneo al contesto storico dell'area pedonale e che dovranno essere dotati di elementi rifrangenti atti a segnalare agli utenti la presenza di ostacolo su strada.

-Nelle vie pedonalizzate in oggetto, **ai fini della sicurezza**, dovrà essere garantita sempre la presenza di uno spazio di circolazione veicolare rettilineo, di larghezza non inferiore a metri 2,75 libero da ogni ostacolo e/o impedimento. Qualora per le limitate sezioni delle sedi viarie esistenti, ciò non possa essere realizzato, si dovrà assicurare, comunque, la presenza di uno spazio di circolazione pedonale rettilineo, di larghezza non inferiore a metri 1,00 anch'esso libero da qualsiasi ostacolo o impedimento.

-La presenza di utenza debole all'interno delle aree pedonali impone la necessità di adottare restrizioni rigide sulla circolazione. **pertanto i mezzi autorizzati al transito devono mantenere per tutto il tragitto una velocità di percorrenza non superiore a 10 Km/h, dando comunque sempre la precedenza ai pedoni.**

-Qualunque danno o incidente causato, all'interno dell'area pedonale, dai mezzi autorizzati ed a questi addebitabile sarà di esclusiva responsabilità dei diretti conducenti, restando l'Amministrazione Comunale sollevata da ogni responsabilità.

La presente disposizione verrà portata a conoscenza degli utenti tramite i prescritti segnali stradali.

Il servizio segnaletica stradale è incaricato di apporre la relativa segnaletica a norma del D.P.R. 495/92.

Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi revocata se in contrasto con la presente ordinanza.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal C.d.S.

Gli Organi di Polizia Stradale sono incaricati di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero delle Infrastrutture come previsto dall'art. 37 del C.d.S.

La presente Ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organi:

Polizia - Carabinieri - VV.F. - Emergenza 118 - Polizia Municipale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Giovanni Arnone

